

411.

Bonn, 22 ottobre 1993

**Scambio di Note tra Italia e Germania
sul riconoscimento reciproco delle targhe di prova**

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1994)

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR

Bundesministerium für Verkehr Postfach 2001 00 . 53170 Bonn

An den
Verkehrsminister der
Italienischen Republik
Herrn Raffaele Costa

Rom

(02 28)

Datum

300-

22. Oktober 1993

Robert-Schuman-Platz 1

53175 Bonn-Bad Godesberg

Geschäftszeichen (bitte bei Antwort angeben)

StV 11/36.34.00-03/95 Va 93

Gegenseitige Anerkennung der Probe- bzw. Überführungskennzeichen zwischen Italien und Deutschland

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, Ihr Schreiben vom 22. Oktober 1993 zu bestätigen, das in der vereinbarten deutschen Fassung wie folgt lautet:

"1. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit wird die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf ihrem Hoheitsgebiet, den mit gültigem italienischen Überführungskennzeichen (Targa prova) ausgestatteten Kraftfahrzeugen Fahrtrecht für Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten einräumen, und zwar unter der Voraussetzung

- a) des Vorliegens entsprechender Zulassungspapiere,
- b) des Nachweises einer für die Bundesrepublik Deutschland gültigen Versicherung.

Hierbei gelten als

a) Zulassungspapiere

93 die italienische Fahrtberechtigung für den Probeverkehr und eine Erklärung auf Kopfbogen der Firma, die Inhaberin der Genehmigung ist, entsprechend dem vom Ministerium für Verkehr - Generaldirektion ziviler und behördlich genehmigter Kraftfahrzeugverkehr - vorbereiteten Formblatt, in der der Inhaber der Zulassung oder sein Bevollmächtigter mit urkundenfester Schrift folgende Angaben eingetragen und unterzeichnet hat:

- Kennzeichen (Provinzkürzel und Nummer)
- Gültigkeitsjahr
- Name und Sitz der Inhaberrfirma
- Herstellerfirma des Fahrzeugs
- Fahrzeugidentifizierungsnummer
- zulässige Gesamtmasse/zulässiges Gesamtgewicht bei voller Auslastung (kg)
- weiterhin, bei Fahrzeugen, die für den Güterverkehr bestimmt sind, zulässige vordere, mittlere und hintere Achslast (kg).

b) und als Versicherungsnachweis

die für die Italienische Republik und die Bundesrepublik Deutschland gültige Versicherungsbescheinigung.

2. Die Regierung der Italienischen Republik räumt ihrerseits, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, den in der Bundesrepublik Deutschland mit gültigen roten Kennzeichen zugelassenen Fahrzeugen Fahrtrecht für Prüfungs-, Probe- und

Überführungsfahrten auf ihrem Hoheitsgebiet ein, und zwar unter der Voraussetzung

- a) des Vorliegens entsprechender Fahrzeugpapiere,
- b) des Nachweises einer für die Italienische Republik gültigen Versicherung.

Hierbei gelten als

a) Fahrzeugpapiere

der Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen (Einzelschein oder Fahrzeugscheinbuch). Der einzelne Fahrzeugschein bzw. das Fahrzeugscheinbuch werden von der Verwaltungsbehörde (Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle) amtlich abgestempelt und müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Zeitraum der Gültigkeit
- Kürzel und Nummer des roten Kennzeichens
- Name und Anschrift des Inhabers
- Fahrzeugtyp, Fahrzeughersteller und Fahrzeugidentifizierungsnummer
- zulässige Gesamtmasse/zulässiges Gesamtgewicht bei voller Auslastung (kg)
- weiterhin, bei Fahrzeugen, die für die Güterbeförderung bestimmt sind, zulässige vordere, mittlere und hintere Achslast (kg).

b) Versicherungsnachweis


das gültige rote Kennzeichen. Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen fallen unter die EG-Richtlinie betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften über die Kraftfahr-

zeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (72/166/EWG) vom 24. April 1972. Das Mitführen einer Versicherungsbescheinigung (Internationale Grüne Versicherungskarte) ist nicht erforderlich.

Wenn Sie mit dem Voraufgegangenen einverstanden sind, werden dieses Schreiben und Ihre Antwort ein Abkommen bilden, das am 1. Januar 1994 in Kraft treten wird."

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit Ihrem Vorschlag einverstanden bin. Demgemäß bilden Ihr Schreiben vom 22. Oktober 1993 und meine Antwort eine Vereinbarung, die am 1. Januar 1994 in Kraft tritt.

Mit freundlichen Grüßen



Matthias Wissmann

147/158

TRADUZIONE

Bonn 22 Ottobre 1993

Il Ministro dei Trasporti
della Repubblica Federale di Germania
al Ministro dei Trasporti della
Repubblica Italiana
On.le Raffaele Costa - ROMA

Riconoscimento reciproco delle targhe di prova tra Italia e
Germania.

Signor Ministro,

ho l'onore di confermare la presa visione della Sua lettera
del 22 Ottobre 1993 che nel testo tedesco concordato recita
come segue:

" 1) Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica
Federale di Germania ammette alla circolazione sul proprio
territorio - per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento -
i veicoli muniti di targa prova italiana in stato di validità
a condizione che:

- a) i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla
circolazione;
- b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per
la Repubblica Federale di Germania.

Sono considerate:

a) quale autorizzazione alla circolazione:

l'autorizzazione italiana per la circolazione di prova e una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare della autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Concessione - in cui siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell'autorizzazione o da un suo procuratore i seguenti elementi:

- sigla e numero di targa
- anno di validità
- nome e sede della Ditta intestataria
- fabbrica del veicolo- numero di identificazione del veicolo
- massa complessiva massima a pieno carico (Kg.)
- inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose,

carico ammesso sull'asse	anteriore	(Kg)
	medio	(Kg)
	posteriore	(Kg)

b) e quale documentazione assicurativa:

il certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.

2) Il Governo della Repubblica Italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio - per viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli immatricolati nella Repubblica Federale di Germania con numeri di targa rossi in stato di validità, a condizione che:

- a) i veicoli siano muniti dei rispettivi documenti di circolazione
- b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la repubblica italiana.

Sono considerati:

a) quali documenti di circolazione:

la carta di circolazione per veicoli con targa rossa (rilasciata o come documento singolo o come fascicolo a più fogli). La carta di circolazione singola ovvero il fascicolo vengono provvisti di timbro ufficiale dall'autorità amministrativa (ufficio di immatricolazione per i veicoli a motore) e devono contenere almeno i seguenti elementi:

- periodo di validità
- sigla e numero della targa rossa
- nome ed indirizzo dell'intestatario
- tipo, fabbrica e numero di identificazione del veicolo
- massa complessiva a pieno carico (Kg) all'asse anteriore (Kg)
medio (Kg)
posteriore (Kg)

b) e quale documentazione assicurativa:

la targa rossa in stato di validità. I veicoli muniti di targa rossa rientrano nella Direttiva del 24 Aprile 1972 (72/166/CEE) sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di assicurazione responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Non è necessario recare con se il certificato di assicurazione (carta verde internazionale).

Qualora ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo, che entrerà in vigore a partire dal gennaio 1994".

Ho l'onore di comunicarLe che concordo con la proposta da Lei fatta. Di conseguenza la Sua lettera del 22 ottobre 1993 e la mia risposta costituiscono un accordo che entrerà in vigore il 1 gennaio 1994.

Cordiali saluti

Matthias Wissmann



Al Ministro dei Trasporti

Signor Ministro,

ho l'onore di proporre quanto segue:

1) Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Federale di Germania ammette alla circolazione sul proprio territorio - per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli muniti di targa-prova italiana in stato di validità a condizione che:

- a) i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;
- b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania.

Sono considerate:

a) quale autorizzazione alla circolazione:
l'autorizzazione italiana per la circolazione di prova e una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare della autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - in cui siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell'autorizzazione o da un suo procuratore i seguenti elementi:

- sigla e numero della targa
- anno di validità
- nome e sede della Ditta intestataria
- fabbrica del veicolo
- numero di identificazione del veicolo
- massa complessiva massima a pieno carico (kg)
- inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose,
carico ammesso sull'asse anteriore (kg)
 medio (kg)
 posteriore (kg)

b) e quale documentazione assicurativa:
il certificato di assicurazione valido per la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.

2. Il Governo della Repubblica italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio - per viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli immatricolati nella Repubblica Federale di Germania con numeri di targa rossi in stato di validità, a condizione che:

- a) i veicoli siano muniti dei rispettivi documenti di circolazione
- b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica italiana.

Sono considerati:

- a) quali documenti di circolazione:

la carta di circolazione per veicoli con targa rossa (rilasciata o come documento singolo o come fascicolo a più fogli). La carta di circolazione singola ovvero il fascicolo vengono provvisti di timbro ufficiale dall'autorità amministrativa (ufficio di immatricolazione per i veicolo a motore) e devono contenere almeno i seguenti elementi:

- periodo di validità
- sigla e numero della targa rossa
- nome ed indirizzo dell'intestatario
- tipo, fabbrica e numero d'identificazione del veicolo
- massa complessiva massima a pieno carico (kg)
- inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose, carico ammesso
 - all'asse anteriore (kg)
 - medio (kg)
 - posteriore (kg)

- b) e quale documentazione assicurativa:

la targa rossa in stato di validità. I veicoli muniti di targa rossa rientrano nella Direttiva del 24 Aprile 1972 (72/166/CEE) sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di assicurazione responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Non è necessario recare con sé il certificato di assicurazione (carta verde internazionale).

Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un Accordo, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1994.

Bonn, 22 ottobre 1993

Raffaele Costa
